

## Rdo sul MEPA e mancata indicazione del costo di manodopera

**Autore:** Redazione

**In:** Appalti pubblici

*Commento a TAR Piemonte Torino, sez. I, del 16 gennaio 2020 n. 39*

Nell'**ambito delle RDO MEPA indette ai sensi all'art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. n. 50/2016** (c.d. Codice dei contratti pubblici), trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 95 comma 10 del Codice, relativamente all'obbligo in capo agli operatori di indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l'esclusione dalla gara.

### Le offerte nelle gare d'appalto

Tuttavia, in ossequio a quanto previsto dalla Corte di Giustizia, con sentenza 2 maggio 2019, C-309/18, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'**amministrazione aggiudicatrice**".

**Si legga anche: " La trasparenza come strumento anticorruzione"**

Non va, altresì, sanzionata la mancata indicazione dei costi della manodopera qualora l'invito ad offrire non solo non preveda l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera, bensì, addirittura stabilisca un costo della manodopera fisso ed invariabile, una circostanza quest'ultima che - in assenza tra l'altro di contestazioni circa la legittimità della stessa - non determinava alcuna necessità per i concorrenti di specificare ulteriormente nella propria offerta un dato già noto alla stazione appaltante (e anzi dalla stessa a priori stabilito).

**Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/rdo-sul-mepa-e-mancata-indicazione-del-coste-di-manodopera/>